

## STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE

### "TERRA DI SAN MARCO"

per il riconoscimento, da parte dell'UNESCO, un sito seriale transnazionale costituito da città fortificate della Repubblica di Venezia tra il XV ed il XVII secolo

#### *Articolo 1*

##### **Costituzione e sede**

È costituita l'Associazione denominata "Terra di San Marco", con sede a Bergamo, che persegue lo scopo dell'inserimento, nella Lista del patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, di un sito seriale transnazionale costituito da città fortificate della Repubblica di Venezia tra il XV ed il XVII secolo. Essa è regolata dalle disposizioni contenute nel presente statuto sociale e, per quanto non previsto, dalle norme del codice civile e da quelle vigenti in materia.

#### *Articolo 2*

##### **Finalità**

L'Associazione opera sul territorio della provincia di Bergamo e si propone la realizzazione di obiettivi e azioni di sostegno, anche finanziario, necessari per la presentazione, in sede UNESCO, della candidatura, con le relative azioni di accompagnamento, finalizzata all'inserimento nella Lista del Patrimonio dell'umanità, di un sito seriale transnazionale, con Bergamo quale soggetto promotore e capofila, costituito da città fortificate della Repubblica di Venezia tra il XV ed il XVII secolo, e successive implementazioni. Il sito sarà costituito, oltre che da Bergamo, da altre città italiane ed estere.

L'Associazione può, nell'ambito dell'attività finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali promuovere e realizzare, direttamente o in concorso con altri organismi o istituzioni o attraverso soggetti esterni, attività di promozione, organizzazione, comunicazione, monitoraggio anche aventi natura commerciale.

L'Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, l'Associazione può assumere personale dipendente, avvalersi di collaboratori esterni o di personale degli Enti membri in posizione di comando, di distacco o di semplice collocamento funzionale.

#### *Articolo 3*

##### **Soci**

Sono soci fondatori il Comune di Bergamo, la Provincia di Bergamo, l'Università degli Studi di Bergamo, la Camera di Commercio I.A.A. di Bergamo, la "S.A.C.B.O.-Società Aeroporto Civile di Bergamo Orio" per azioni e la "Fondazione Bergamo nella Storia", ossia i sei componenti del Comitato Promotore per il Progetto UNESCO, costituito con la sottoscrizione del protocollo d'intesa in data 30 settembre 2010, al n. I0094272 P.G. del Comune di Bergamo. L'Associazione "Terra di San Marco" incorpora il Comitato Promotore il quale, quindi, si estingue ed i suoi membri ne perseguono le medesime finalità ispiratrici all'interno dell'Associazione stessa.

Possono aderire all'Associazione, in qualità di soci sostenitori, i soggetti pubblici e le persone giuridiche private che si riconoscono nelle finalità indicate all'art. 2 e sono in grado di contribuire al loro conseguimento.

I soci sostenitori, condividendo le finalità e gli obiettivi dell'Associazione, concorrono al sostegno funzionale e finanziario dell'Associazione stessa. La qualifica di socio sostenitore dura tutto il periodo per il quale il contributo viene regolarmente versato ovvero la prestazione eseguita.

Inoltre, al fine del più ampio coinvolgimento identitario della Comunità locale al perseguimento del progetto, è prevista la figura dei soci aderenti, persone fisiche.

L'ammissione dei soci sostenitori è subordinata al positivo gradimento deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

#### *Articolo 4*

##### **Obblighi dei soci**

I soci fondatori possono conferire risorse economiche all'Associazione, secondo le esigenze di questa e compatibilmente con le possibilità di ciascuno.

I soci sostenitori ed aderenti contribuiscono con una quota di adesione ed una annuale di associazione, secondo le proprie possibilità.

#### *Articolo 5*

##### **Organi sociali**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente
- e) il Revisore dei conti.
- f) il Comitato Scientifico.

#### *Articolo 6*

##### **Assemblea dei soci**

L'Assemblea è costituita dai soci fondatori e sostenitori; possono assistervi i soci aderenti.

Hanno diritto di voto i soci fondatori e sostenitori in regola con le quote associative annuali.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, che è anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con almeno quindici giorni di anticipo, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio dei soci, al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica. L'avviso di convocazione deve inoltre contenere l'Ordine del giorno della riunione, la data e il luogo di svolgimento.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione o un terzo dei soci sostenitori.

All'Assemblea compete:

- a) approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- b) deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la quota di adesione costitutiva;
- c) deliberare eventuali modifiche allo Statuto su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- d) deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;
- e) eleggere il Revisore dei conti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti aventi diritto al voto. Per la validità delle deliberazioni è necessaria in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita purché i presenti siano in numero non inferiore a 1/3 dei soci aventi diritto al voto, salvo quanto disposto ai commi seguenti.

Per le modificazioni allo Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione e per la devoluzione del patrimonio è richiesta la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

L'Assemblea potrà costituire nel proprio seno commissioni o gruppi di lavoro.

## Articolo 7

### Consiglio di Amministrazione

Per i primi tre anni sociali, il Consiglio di Amministrazione è composto da sei membri, ciascuno in rappresentanza di un socio fondatore.

Dopo il primo triennio, il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri, di cui almeno quattro in rappresentanza dei soci fondatori.

Una volta conclusa la procedura di inserimento nella lista dei siti patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, l'Assemblea dei soci, deliberando in merito al proseguimento dell'attività determinerà le modifiche statutarie ritenute necessarie od utili per la gestione del sito

La carica di Consigliere di Amministrazione, di Presidente e di Vice Presidente è ricoperta a titolo gratuito.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, mediante qualsiasi mezzo e senza termine di preavviso per i primi tre anni sociali, con preavviso scritto di almeno cinque giorni dopo tale periodo. Il preavviso deve contenere l'ordine del giorno della riunione.

In caso di urgenza il Consiglio potrà essere convocato a mezzo telefax e/o posta elettronica almeno un giorno prima della data fissata per la riunione.

Il Consiglio d'Amministrazione può inoltre essere convocato su richiesta di almeno due consiglieri.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo dell'adunanza che potrà essere la sede legale o altra località.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche in videoconferenza.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio d'Amministrazione delibera in ordine ai seguenti argomenti:

- a) proposta di bilancio preventivo e di conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- b) determinazione dell'ammontare delle quote di associazione annuali e proposizione all'Assemblea dei soci della quota di adesione costitutiva;
- c) nomina del Presidente e del Vice Presidente, scelti fra i propri membri a rotazione (fatto salvo che per il primo triennio, di cui al secondo comma del seguente art. 8);

- d) eventuale assunzione di personale di ogni ordine e grado e relativo trattamento economico e contrattuale, nonché assegnazione di eventuali incarichi di collaborazione professionale e di consulenza od utilizzo di personale interno secondo gli accordi intervenuti fra i soci;
- e) approvazione dei programmi di attività;
- f) approvazione di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente riservati all'Assemblea e ratifica degli atti di propria competenza adottati dal Presidente nei casi di urgenza;
- g) eventuale nomina di un direttore per l'adozione degli atti di gestione in base agli indirizzi degli organi istituzionali;
- h) eventuale istituzione di sedi operative.

### **Articolo 8**

#### **Presidente**

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio di Amministrazione, in sua assenza e/o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

Per i primi tre anni sociali, il Presidente dell'Associazione è il rappresentante del Comune di Bergamo.

Dopo il primo triennio, il Presidente resta in carica un anno.

Il Presidente in particolare:

- a) provvede a tutti gli atti di esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- b) adotta, nei casi di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo l'obbligo di ratifica da parte del Consiglio stesso.

### **Articolo 9**

#### **Comitato Scientifico**

L'Associazione può istituire un Comitato Scientifico. I componenti, da tre a cinque, sono designati dal Consiglio di Amministrazione tra esperti in grado di rappresentare il carattere interdisciplinare della presentazione del *dossier* di candidatura; il medesimo Consiglio di Amministrazione determina la durata dell'incarico.

Il Comitato Scientifico è organo consultivo dell'Associazione sulle materie e problematiche attinenti alla progettualità del *dossier* di candidatura.

### **Articolo 10**

#### **Revisore dei conti**

Il Revisore dei conti è eletto dall'Assemblea dei soci e dura in carica tre anni e può essere riconfermato. Può intervenire alle sedute dell'Assemblea e a quelle del Consiglio di Amministrazione. Il Revisore dei conti esercita la vigilanza sull'amministrazione dell'Associazione in analogia a quanto previsto dall'art. 2403 del Codice Civile e, se richiesto, fornisce consulenza e pareri senza ulteriori compensi.

## *Articolo 11*

### **Patrimonio e bilancio**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal fondo che i soci fondatori riterranno di versare, dalle quote di adesione e da quelle annuali versate dai soci sostenitori ed aderenti, nonché dalle attrezzature e dai beni mobili e immobili a qualsiasi titolo acquisiti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative annuali dei soci sostenitori ed aderenti;
- da altri contributi dei soci;
- da contributi di altri Enti pubblici e privati;
- dal reddito di beni costituenti il patrimonio;
- dai proventi delle manifestazioni, delle pubblicazioni ed in genere dell'attività dell'Associazione.

L'anno sociale e finanziario decorre dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre.

Il primo esercizio finanziario si chiuderà in ogni caso al 31 dicembre 2011.

Il bilancio preventivo dell'esercizio in corso deve essere approvato entro il mese di dicembre, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente deve essere approvato entro il mese di aprile.

Qualora in sede di consuntivo venga accertata l'esistenza di un disavanzo nella gestione dell'esercizio finanziario, il Consiglio di Amministrazione provvede a individuare le relative fonti di copertura da iscrivere quali poste in entrata nel successivo bilancio preventivo.

Qualora il disavanzo di gestione accertato a consuntivo non sia stato sanato entro sei mesi dalla conclusione del successivo esercizio secondo le modalità di cui al precedente comma, gli organi sociali decadono ed il Presidente provvede allo scioglimento e alla liquidazione dell'Associazione.

## *Articolo 12*

### **Recesso dei soci ed esclusione**

Il recesso dei soci è consentito con preavviso di tre mesi ed ha effetto con lo scadere dell'anno sociale.

Il socio che abbia esercitato il recesso non può recuperare i contributi versati e non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

I soci sostenitori che non sono in regola con il versamento della quota annuale e che non vi provvedono entro il termine stabilito dal Consiglio di Amministrazione decadono di diritto.

## *Articolo 13*


### **Scioglimento e liquidazione**

In caso di scioglimento dell'Associazione, deliberato dall'Assemblea dei soci in seduta straordinaria, con la maggioranza prevista, esaurita la fase di liquidazione, l'eventuale patrimonio residuo, sarà devoluto agli enti pubblici che si impegneranno al reimpiego delle risorse per finalità di promozione del territorio bergamasco.

Letto, confermato e sottoscritto


Il presidente

rag. Guglielmo Redondi



Il vice segretario generale


dott.ssa Giacomina Giaccone



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La sujestesa deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi

Il Segretario Generale




Bergamo li. **2 AGO. 2011**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data. **13 AGO. 2011**

- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

Il Segretario Generale



Bergamo li. **16 AGO. 2011**

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Bergamo li. ....

.....